

**Tribunale di Verbania**

Il giudice,
letti gli atti e i documenti di causa;
sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione concerne l'eccepita insussistenza delle condizioni per procedere ad esecuzione forzata in forza del titolo giudiziale rappresentato dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, emesso il 19.9.2011, notificato a _____ il 13.10.2011, passato in giudicato in difetto di opposizione.

Tra le eccezioni sollevate dal debitore esecutato assume carattere assorbente quella di nullità del provvedimento monitorio, emesso da giudice territorialmente incompetente, in violazione dell'art. 33 comma lett. u) Cod. Consumo prevedente la presunzione di abusività delle clausole di deroga del foro del consumatore.

La questione sottoposta all'attenzione del tribunale non può prescindere dalla nota decisione della Suprema Corte, a Sezioni Unite, n. 9479 del 6.4.2023, che ha enunciato, tra gli altri (per quello che rileva nella presente sede), i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge:

“... Fase esecutiva

Il giudice dell'esecuzione:

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre

opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

(ulteriori evenienze)

e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”.

Applicati i superiori principi al caso che occupa, la presente opposizione all'esecuzione va qualificata quale opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e, tuttavia, il relativo giudizio va incardinato presso il tribunale di Milano, che ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato, quale ufficio giudiziario funzionalmente competente a decidere, nel merito, sulle denunciate nullità.

Nulla per spese, tenuto conto che il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito di opposizione all'esecuzione era fissato al 7.4.2023, giorno successivo alla citata decisione del 6.4.2023

PQM

- dichiara l'incompetenza del tribunale di Verbania per essere funzionalmente competente il tribunale di Milano;
- visto l'art. 50 c.p.c., assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio.

Nulla per spese.

Si comunichi.

Verbania, 16.11.2023

Il giudice

Maria Cristina PERSICO